



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MASSAFRA</u> | <u>UMBERTO</u> | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>OCCHINEGRO</u> | <u>MARCELLO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | <u>SEBASTIO</u> | <u>FRANCESCO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 207/12
depositato il 06/02/2012

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 14984 DEL 23.9.10 IRPEF-ALTRO 1993 IVA/IRAP/REG.
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 14984 DEL 23.9.10 IRPEF-ALTRO 1994 IVA/IRAP/REG.
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 14984 DEL 23.9.10 IRPEF-ALTRO 1998 IVA/IRAP/REG.
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 14984 DEL 23.9.10 IRPEF-ALTRO 1999 IVA/IRAP/REG.
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 14984 DEL 23.9.10 IRPEF-ALTRO 2000 IVA/IRAP/REG.

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

BRESCIA GRAZIA
VIA B. LOENE, 1/B 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:



difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 207/12

UDIENZA DEL

27/04/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1367

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 APR. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Reg. Claudio RICCHIUTI)



Premesso

- che con ricorso depositato il 6.2.2012, [REDACTED], tramite il difensore all'uopo nominato, adiva questa Commissione Tributaria provinciale opponendosi al provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria di cui alla nota n. 14984 del 23.9.2010, su un immobile menzionato in allegato per il mancato pagamento di € 14.315,28 per debiti erariali relativi agli anni 1993, 1994, 1997, 1998, 1999 e 2000, oltre sanzioni ed interessi, assumendo la mancata notifica degli atti prodromici, la mancata allegazione delle cartelle richiamate; la violazione della L 241/90 e 212/2000, la violazione del diritto all'informazione, la violazione dello Statuto del contribuente (artt. 17 e 7), la carenza di ulteriori formalità prescritte, la violazione dell'art. 50 c. 2 dPR 602/73 con mancata notifica dello specifico avviso contenente l'intimazione ad adempiere, l'intervenuta decadenza o prescrizione nonché la sproporzione tra l'importo delle somme relative alla sorte capitale (€ 7.795,88) e il valore dell'immobile ipotecato;

- che con memoria presentata il 21.2.2012 si costituiva EQUITALIA Sud s.p.a. che instava, tra l'altro, per il rigetto del ricorso;

- che in data 4.7.2012 veniva depositata una memoria difensiva integrativa nell'interesse della ricorrente;

- che con ordinanza in data 28.5.2012 veniva rigettata l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento opposto.


Tutto ciò premesso, si

osserva

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

La resistente Equitalia sud s.p.a. ha allegato la fotocopia delle relate di notifica delle prodromiche cartelle di pagamento firmate dal destinatario (solo una) ovvero da suoi familiari (figlia e marito, le altre 4) ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle ad eccezione di quella n. 106 2004 00214380 37000 per € 1.239,04 che quindi va totalmente espunta dalla complessiva pretesa tributaria.

Ora, a parte le irrivalità segnalate dalla difesa della ricorrente in ordine alla mancata attestazione di autenticità delle esibite fotocopie delle relate, al luogo e alle persone riceventi la notifica, ad ogni modo non decisive, dal momento che comunque la ricorrente ha potuto difendersi come da successivi rilievi, deve ritenersi fondata, ed assorbente di ogni ulteriore doglianza, la censura relativa all'assoggettamento dell'iscrizione ipotecaria agli adempimenti di cui all'art. 50 comma 2° dPR 602/73, concernente la preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma



secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla quale l'Equitalia si è pronunciata assumendone l'inapplicabilità con richiamo ad una pronuncia della S.C. del 2011.

Infatti, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle (risalente agli anni 2001-2004), avrebbe dovuto essere notificato, prima del provvedimento impugnato, lo specifico avviso contenente l'intimazione ad adempiere.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con sentenza n. n. 129667 del 18.9.2014, Rv. 632586 (segnalata e prodotta dal ricorrente all'odierna udienza) dirimendo il precedente contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sul punto, ha affermato, tra l'altro, che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'A.F., prima di iscrivere l'ipoteca sui beni immobili ai sensi dell'art. 77 del dPR 29.9.1973 n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis del medesimo dPR) in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (v. anche sentenza di questa medesima Commissione Sez. IV, del 23.2.2015, Doro).

Le peculiarità giuridiche della vicenda e soprattutto il contrasto giurisprudenziale solo di recente risolto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inducono a compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.T.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità ed illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Spese compensate per intero tra le parti.

Taranto, 27.4.2015

Il Presidente estensore
(Dr. Umberto Massara)

